

XCI.

TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario.** — Omaggio — Presentazione di due progetti di legge — Interpellanza del Senatore Di Revel al Ministro delle finanze — Risposta del medesimo — Instanza al riguardo del Senatore Di Pollone — Dichiarazione del Ministro delle finanze — Seguito della discussione del progetto di legge sull'istituzione della Corte dei Conti — Osservazioni del Ministro delle finanze a confutazione della variante fatta dall'Ufficio Centrale all'articolo 1 — Ritiro della variante — Approvazione dell'articolo primo — Emendamenti dell'Ufficio Centrale all'articolo secondo — Osservazioni sull'ordine della discussione del Senatore Colla — Sviluppo per parte del Senatore Cibrario, relatore, dei motivi che informarono la modificazione all'articolo secondo relativa ai ragionieri — Obbiezioni al riguardo dei Senatori Colla e Vigliani, combattute dai Senatori Farina e Cibrario — Considerazioni del Senatore Di Revel in appoggio del progetto ministeriale a cui risponde il Senatore Cibrario — Parole del Senatore Cibrario sull'ordine della votazione dell'articolo secondo — Approvazione dei tre primi incisi — Soppressione dell'inciso 9, relativo ai ragionieri — Osservazione del Senatore Galvagno sull'inciso 4 dell'articolo secondo, combattuta dai Senatori Di Pollone e Cibrario — Adozione dell'inciso 4 relativo al numero dei consiglieri — Osservazioni del Senatore Vacca sull'inciso 5, riguardante il Procuratore generale oppugnate dal Senatore Vigliani — Discorso del Senatore Ceppi a sostegno dell'inciso mentovato — Obbiezioni del Senatore Farina contro il medesimo — Reclami e dichiarazioni del Senatore Colla — Spiegazioni del Senatore Ceppi — Discorso del Ministro di agricoltura e commercio in favore della proposta ministeriale — Aggiornamento della discussione a domani.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri delle finanze e della marina, e più tardi intervengono anche il Presidente del Consiglio ed i Ministri della guerra e di agricoltura e commercio.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato).

**Presidente.** Il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio fa omaggio al Senato di un esemplare della dodicesima dispensa testè pubblicata, dell'opera col titolo: *Descrizione delle macchine e procedimenti per cui vennero accordati attestati di privativa in conformità delle leggi 12 marzo 1855 e 30 ottobre 1859.*

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Ministro delle Finanze ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per una tassa sulle società industriali e commerciali, e sulle assicurazioni, già approvato dalla Camera dei Deputati.

Ho pure l'onore di presentare un altro progetto già approvato dalla Camera elettiva per convalidare il decreto del 15 febbraio 1861, col quale venne approvata la cessione allo Stato della Stazione in Firenze delle strade ferrate livornesi.

**Presidente.** Dò atto al signor Ministro della presentazione di questi due progetti, che saranno stampati e distribuiti negli uffici.

INTERPELLANZA DEL SENATORE DI REVEL  
AL MINISTRO DELLE FINANZE.

**Senatore Di Revel.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Di Revel.** Io vorrei pregare il Senato a concedermi la facoltà di muovere al signor Ministro delle finanze una breve interpellanza, o piuttosto domandargli riscontro dell'esito che abbia avuto un ordine del giorno, che il Senato adottò nello scorcio della prima parte di questa sessione.

Se il Senato, me lo concede, io credo che la risposta

sarà breve, giacchè breve pure sarà la mia esposizione.

**Presidente.** Interrogo il signor Ministro se accetta di rispondere subito a questa interpellanza.

**Ministro delle Finanze.** Io son disposto a rispondervi.

**Presidente.** Interrogo ora il Senato se ammette che si faccia subito quest'interpellanza del Senatore Di Revel al Ministro delle Finanze.

Chi è di quest'avviso voglia sorgere.

(Approvato).

La parola è al Senatore Di Revel.

**Senatore Di Revel.** Nella seduta del 21 luglio, che era la penultima della prima parte di questa sessione, io sorgeva a proporre al Senato la votazione di un ordine del giorno, mercè cui si venisse a conoscere quali erano gli individui, o per dir meglio, le somme che si corrispondevano sotto vario titolo ad individui, i quali non prestassero servizio permanente, attuale al Governo; l'ordine del giorno era del tenore seguente:

« Il Senato invitando il Ministro di Finanze a presentare al Parlamento, non sì tosto sia il medesimo riconvocato, uno specchio in cui siano descritti distintamente per ministero, e partitamente per nome, per somma e per natura e data di concessione tutti gli individui che, sotto la denominazione di aspettativa, di disponibilità, di fuori pianta o di qualsivoglia altro titolo straordinario o provvisorio fruiscono d'un assegno a carico dello Stato, che non sia soldo, stipendio o corrispettivo d'un attuale impiego o servizio, ovvero di pensione regolarmente liquidata, passa all'ordine del giorno. »

Questo mio ordine del giorno riceveva favorevole accoglienza non solo dal Senato, ma dallo stesso Ministro delle Finanze il quale accennava come egli si trovasse anzi soddisfatto di questa mia mozione, in quanto che lo metteva anche in grado di poter meglio resistere alle domande di questa natura.

Il Senato vede che sono trascorsi ormai 7 mesi dal giorno ch'io feci, e il Senato accolse, quella proposta.

Io crederei perciò che per quanto sia lavoro lungo e grave a compiersi, a quest'ora dovrebbe essere compilato quello stato o specchio degli impiegati.

Fu presente al Senato che abbiamo votato molti prestiti, abbiamo votato molte spese d'ogni natura, stiamo per votare gravi balzelli, e, per quanto io mi sappia, non abbiamo ancora avuta una legge che tenda in un modo positivo ed energico ad introdurre economie; io credo che la esistenza di una quantità di funzionari, che senza funzioni percepiscono un assegno, uno stipendio a carico dello Stato, sia tal cosa cui debba essere portato rimedio effettivo.

So benissimo che le economie che hanno tratto al pubblico denaro sono le più difficili ad attuarsi anche perchè le individualità si fanno strada per far valere o ragioni o pretesti per conservare il loro assegno, ma so altresì che quando il Parlamento venga energicamente

in appoggio in tal parte al Governo, il compito del medesimo debbe riuscire assai più facile. Ad ogni modo io reputo che, mentre stiamo per votare larghe imposte che sono necessarie per avvicinare, o almeno per iniziare il pareggio delle spese colle entrate, noi dobbiamo anche fare qualche cosa in ordine ai contribuenti cui tocca pagarle, qualche cosa che dimostri la volontà energica di procedere nella via delle economie.

Spero che il signor Ministro potrà dirci se e quando questo lavoro sarà presentato. E qui mi giova dichiarare che il signor Ministro aveva poco dopo quella interpellanza avuto la gentilezza perfino di comunicarmi il progetto di stato o specchio che intendeva compiere nel modo più ampio possibile. Non avendo avuto altri schiarimenti, e pensando che il Senato possa essere desideroso di sapere quale esito abbia avuto il suo ordine del giorno, mi sono alzato per pregare il sig. Ministro a voler rispondere a questa mia interpellanza.

**Ministro delle Finanze.** I giusti desiderii dell'onorevole Senatore Di Revel appoggiati dal voto del Senato non rimasero sterili, anzi i frutti di tali desiderii devono essere già noti, poichè in ogni bilancio speciale dei diversi ministeri vi è precisamente lo specchio di tutti coloro che sono in aspettativa, o sono per qualche titolo a carico dello Stato.

Ivi si troverà il riscontro esatto e tutte le indicazioni dei medesimi, cioè i loro nomi, le loro qualità, il giorno in cui hanno cominciato a percepire gli onorari a carico dello Stato; perciò, ripeto, mi sembra avere già pienamente soddisfatto a quanto fu dall'onorevole Senatore Di Revel domandato con tanta cortesia, e accettato con tanta soddisfazione dal Ministero, il quale ben sapeva che ogni consiglio che veniva dal Senatore Di Revel non era ispirato che dal desiderio di fare il bene dello Stato.

Tre bilanci, se non erro, non sono ancora stati presentati, quello cioè delle finanze, il quale come il più voluminoso si vuole per necessità sottoporre l'ultimo: quello dell'Interno e quello della Giustizia e Grazia; ma in ognuno di essi vi sarà precisamente lo stato ossia lo specchio di tutti quegli individui che trovansi a carico dello Stato.

Il Ministero poi ha ordinato che di tutti questi specchi speciali se ne faccia un solo volume, affinchè possa il Parlamento con maggior rapidità esaminarli.

Ho sott'occhio il bilancio della marina, e quello della guerra. In quest'ultimo si trova appunto un quadro nominativo degli ufficiali ed impiegati in disponibilità ed in aspettativa a tutto il giorno 5 ottobre 1861. Vi ha il nome, cognome, grado, gli assegnamenti in contanti, le indennità di foraggi, il soprassoldo e via via altre distinzioni.

Se l'onorevole Senatore Di Revel non avesse avuto ancora tempo di ciò esaminare, lo prego di prenderlo in considerazione e vedrà che furono con precisione seguite le istruzioni che tanto cortesemente ha voluto dare al Ministero delle finanze.

**Senatore Di Revel.** Io non potevò conoscere quanto si fosse fatto dal Governo, perchè la maggior parte di questi bilanci non è ancora stata distribuita ai membri del Senato, e in quanto a me credo non averne ancora che due a disposizione mia.

Per altra parte quando io mossi questa interpellanza, dissi che ben sapevo che nei bilanci si sarebbe poi potuto riscontrare gli specchi dei trattenimenti di aspettativa; ma soggiunsi che dovendoli prendere così alla rinfusa e senza norma come per il passato nei varii bilanci, era difficile averne un preciso concetto, e che quindi era conveniente ch'essi tutti fossero riuniti in un solo onde ogni membro del Parlamento potesse raccogliere in un sol colpo d'occhio la mole intera di tali spese.

Dice il signor Ministro delle finanze che ha preso il partito di far inscrivere queste spese in capo a ciascun bilancio, e che ha pure adottato il sistema da me accennato di riunirle tutte in un solo fascicolo, onde ogni membro del Parlamento possa d'un tratto vederne l'assieme senza esser costretto a spogliare talvolta volumi grandissimi che non trovansi tutti in relazione diretta sia quanto alla intitolazione delle categorie sia quanto al complesso delle spese.

Mi compiaccio di sentire che il signor Ministro abbia mandato ad esecuzione l'ordine del giorno approvato dal Senato; io punto non ne dubitava; ma siccome dal di in cui egli aveva assunto l'impegno di presentare tali specchi a quello in cui siamo, trascorsero parecchi mesi, mi era lecito di poter fare questa interpellanza, dipendentemente appunto da un ordine del giorno che il signor Ministro ebbe la gentilezza di accogliere favorevolmente.

**Ministro delle Finanze.** Sono ben lieto di assicurare il Senato che io non ho mancato al mio dovere, poichè ho già accennato che in uno speciale bilancio, in quello cioè della guerra, trovasi il nome e cognome d'ogni individuo che sta in disponibilità od in aspettativa a carico dello Stato, ed ho pure dichiarato che già venne dato l'ordine che tutti questi specchi che sono in ogni bilancio speciale vengano riuniti insieme acciò la Camera elettiva ed il Senato possano con la massima rapidità di tempo esaminare tutti gli elenchi degli individui i cui stipendi per disponibilità od altro sono a carico dello Stato.

Dirò di più: già fu ordinato che ne siano fatte 600 copie affinchè a nessuno manchi l'agio di considerare questa grave materia, poichè io credo che se da una parte, come ben osservava l'onorevole Senatore Di Revel, noi siamo nella dura necessità d'imporre soverchie tasse per sopperire alle pubbliche spese, dobbiamo d'altra parte pur anche porre maggiore studio per non aggravare di soverchio le nostre popolazioni, cercando di assottigliare quanto è possibile le spese soverchie che per le vicende politiche od altre cause abbiamo incontrate.

**Senatore Di Pollone.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Senatore Di Pollone ha la parola.

**Senatore Di Pollone.** Se ho ben inteso l'onorevole signor Ministro, parlando di questi quadri riepilogativi di tutti gl'impiegati in disponibilità, disse che sarebbe sua cura di far segnare il nome, cognome, grado e stipendio.

Riterrei opportuno, onde la proposta dell'onorevole Senatore Di Revel possa essere compiuta, che fosse anche in una colonna inserita l'epoca in cui codesti impiegati cominciarono la loro carriera, onde assicurarsi se realmente sono stati posti in aspettativa con qualche diritto, poichè è voce che alcuni di essi, i quali fruiscono stipendi assai copiosi, sono stati in carica per due o tre mesi, e che da 18 o 20 mesi continuano a godere senza ragione il loro stipendio.

Queste circostanze che io desidero di veder specificate, faranno tacere queste voci se non sono fondate, ovvero potranno il Parlamento in grado di domandare al signor Ministro appunto di togliere questi stipendi i quali, come ben diceva il signor Ministro delle Finanze, aggravano soverchiamente l'erario dello Stato.

**Ministro delle Finanze.** In risposta a quanto desidera l'onorevole Senatore Di Pollone, io debbo dichiarare che il lavoro è già compiuto. Spero che con esso sarà soddisfatto anche il suo desiderio, ma oggimai non potrebbe esser che un avviso per l'anno prossimo, perchè il lavoro essendo fatto non potrebbe rifarsi senza grave disagio.

Spero che in questi specchi (non vorrei dir cosa di cui non fossi ben certo) vi sia pure ciò che fu indicato dall'onorevole Senatore; quando non ci fosse, sarà un avviso o per me o per chi mi succederà l'anno prossimo onde soddisfare al desiderio espresso dall'onorevole Senatore Di Pollone, perchè sotto tutti i rapporti io lo trovo giustissimo.

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'ISTITUZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

**Presidente.** Non dandosi ulteriore seguito a questo incidente si passerà secondo l'ordine del giorno alla continuazione della discussione del progetto di legge sull'istituzione della Corte dei conti.

« Art. 1. È istituita la Corte dei conti del Regno d'Italia. »

Di quest'articolo l'ufficio centrale propone la redazione in questi termini:

« Art. 1. È istituita una Corte dei conti con giurisdizione su tutto il Regno. »

È aperta la discussione sopra quest'articolo.

**Ministro delle Finanze.** Io, vedendo, direi quasi, una legge nuova proposta dall'ufficio centrale, non voglio intrattenere il Senato sopra una questione la quale, in quanto a me (mi si permetta il dirlo) è puramente filologica.

Dicendo nell'art. 1. « È istituita la Corte dei conti

del regno d'Italia » noi intendevamo con questa espressione solenne dimostrare come venisse creata la Corte dei conti del Regno d'Italia; che questa Corte sia una sola lo vediamo all'art. 57 per il quale sono abolite tutte le altre Corti, e non rimane che questa.

A me sembra che lo accettare l'una o l'altra dizione è affatto indifferente; ma trattandosi di legge già approvata dall'uno dei rami del Parlamento, ove non sia una vera necessità, ove non si esprima una nuova idea, un nuovo principio, parmi che non occorra di fare una variante.

Per conseguenza, se non erro, parmi che l'art. 1 votato dalla Camera elettiva, potrebbe rimanere qual è.

Senatore **Cibrario, Relatore.** Inastendo il signor Ministro perchè si mantenga la redazione da lui proposta, e la variazione fatta dall'ufficio centrale non essendo di grande importanza, lo stesso ufficio non ha difficoltà di rinunziare al suo emendamento.

**Presidente.** L'ufficio centrale avendo rinunziato alla variante di quest'articolo, io porrò ai voti l'art. 1 del progetto ministeriale.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato)

Leggo ora l'art. 2 del progetto ministeriale.

Art. 2.

« La Corte dei conti avrà sede nella città capitale del Regno; sarà divisa in tre sezioni e composta di

- « Un presidente;
- « Tre presidenti di sezione;
- « Dodici consiglieri;
- « Un procuratore generale;
- « Un sostituto del procuratore generale;
- « Un segretario generale;
- « Venti ragionieri;
- « Tre segretari di sezione. »

A quest'articolo l'ufficio centrale ha proposto di sostituire un altro articolo in questa conformità.

Art. 2.

« La Corte ha sede nella città capitale del Regno; è divisa in tre sezioni, e composta di:

- « Un presidente;
- « Tre presidenti di sezione;
- « Quindici consiglieri;
- « Un segretario generale;
- « Un vice-segretario generale.

« Ha inoltre un personale di segreteria, diviso in uffici retti, sotto la direzione superiore dei consiglieri, da altrettanti direttori. Questi uffici saranno composti d'impiegati, il cui numero e qualità verranno determinati da un regolamento proposto dalla Corte medesima, ed approvato con R. Decreto, sentito il Consiglio dei Ministri.

« La Corte avrà pure quegli uffici staccati che sieno riconosciuti necessari per esercitare funzioni di riscontro in altre città del Regno. Il numero e la qualità dei

componenti questi uffici saranno determinati nel modo sopraddetto.

« Le funzioni di segretario nelle sezioni verranno disimpegnate dai direttori capi d'ufficio, che saranno a tal uopo designati dal Presidente della Corte. »

Senatore **Colla.** Domando la parola sull'ordine della discussione di quest'articolo.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Colla.** L'articolo secondo come è stato modificato dall'ufficio centrale racchiude in una le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del progetto ministeriale il primo dei quali accenna alla composizione della Corte, e il secondo tratta degli uffici della Corte dipendenti.

Mi pare quindi opportuno, che la discussione per ora sia limitata alla composizione della Corte cioè all'articolo secondo del progetto ministeriale, riservando ogni discussione sugli emendamenti proposti riguardo agli uffici, allorchando si tratterà dell'art. 3. del progetto ministeriale.

**Presidente.** Se non vi è nessuna osservazione, credo che questo sia il metodo più regolare e chiaro, essendo necessario che nelle votazioni si distinguano le varie categorie o gli incisi e ciascuna di loro sia posta ai voti separatamente. Penso perciò che il Senato aderirà alle osservazioni del Senatore Colla e si terrà questo metodo nella discussione.

Senatore **Cibrario, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Relatore dell'ufficio centrale ha la parola.

Senatore **Cibrario, Relatore.** Le variazioni introdotte dall'ufficio centrale in questo articolo secondo consistono principalmente nella soppressione dei ragionieri e nella soppressione del Procuratore generale e del suo sostituto.

Si è anche proposta la soppressione dei segretari di sezione i quali l'ufficio centrale ha creduto potessero vantaggiosamente, almeno con risparmi di spese, venire surrogati da quei direttori o capi d'ufficio che sarebbero designati dal Presidente.

Si è proposta una variazione nel numero dei consiglieri; ma siccome questa dipende dall'altra questione, della soppressione dei ragionieri, mi permetterò di tornare un momento su questa questione quantunque trattata già ieri, affinchè il Senato si formi un concetto ben chiaro del pensiero che ha regolato la deliberazione dell'ufficio centrale.

Per quanta l'ufficio centrale abbia considerato ed esaminato seriamente gli argomenti che sono stati addotti dagli onorevoli oppositori al progetto proposto dall'ufficio centrale, si è dovuto sempre più convincere che il mantenere in questo momento due classi di giudici diversi per sindacare i conti, sia un anacronismo. Una voce autorevole ha richiamato ieri ai principii dei vari Stati della Monarchia ed alla cura che si ebbe fin d'allora di proporre alcuni magistrati al giudizio dei conti. In tutta la Monarchia ha esistito sin dai tempi

più remoti una Corte o Camera dei conti che non giudicava d'altro che dei conti, composta di persone chiamate diversamente o razionali o consiglieri, od uditori dei conti. Quest'ultima frase era al principio una funzione che si esercitava, perchè il rendimento dei conti si faceva allora in questo modo. Sedevano in un banco gli uditori dei conti; vicino a loro vi era il segretario che leggeva il conto presentato dall'agente contabile: l'agente contabile presente presentava ad ogni partita i recapiti che dovevano giustificare le spese fatte. Dunque quegli Uditori erano Uditori veramente dei conti.

Più tardi, quando nel regno di Napoli, cominciò a prevalere il sistema che si chiamò *demaniale* si volle aggiungere, non subito, ma di lì a qualche tempo, alle antiche originarie attribuzioni della Camera dei conti, che non consistevano, come ho avuto l'onore dire, in altro, che nel mandato di esaminare i conti consuntivi dei varii agenti contabili si volle, dico, aggiungere una giurisdizione legale per gli affari, che concernevano o direttamente, o indirettamente il Demanio e le Finanze.

Allora fu giuocoforza l'introdurre nella Corte dei conti, composta primitivamente di soli giudici dei conti, anche dei giudici legali.

Questi giudici legali si chiamarono con vario nome, o collaterali o consiglieri, o Senatori camerlenghi, e via dicendo, ma di fatto allora le Corti dei conti perdettero la loro primitiva semplicità, ed invece di essere unicamente Corti dei conti, furono ad un tempo, o Corti dei conti, e Tribunali demaniali.

Ora che cosa si è fatto?

Ora si è richiamato l'istituzione della Corte dei conti alla primitiva semplicità perfezionandola coll'aggiunta del controllo preventivo.

Dunque adesso, che si tratta unicamente di Corte dei conti che non dee occuparsi d'altro fuorchè della materia che le dà il nome; che non ha attribuzioni miste, perchè vi porremo due qualità di giudici, due specie d'alti funzionari?

Gli uni con maggior grado e stipendio e con titolo di consiglieri e pienezza di voto?

Gli altri con minor grado, minor stipendio, voto ristretto con titolo di ragionieri?

Perchè questa distinzione?

Si è detto essere importantissimo tener separato il riscontro preventivo dal consuntivo; doversi lasciar il primo ai consiglieri, il secondo ai ragionieri.

Ma se tanto importava che il controllo preventivo fosse separato dal consuntivo, non bisognava affidare l'uno o l'altro alla medesima Corte.

Ora che la giurisdizione della Corte si stende sui due controlli, o riscontri, perchè distinguere i giudici in due schiere, o perchè almeno non farli uguali in grado e in vantaggi? Ha forse maggior dignità l'esame d'una spesa da farsi che l'esame d'una spesa fatta?

Signori! le due specie di giudici convenivano alla Corte dei conti, quando era ad un tempo Tribunale

giudiziario, e Corte dei conti, allora aveano ragion di essere i consiglieri, e i mastri auditori, o ragionieri. Ora che non ha altre incumbenze fuorchè di conti, chiamate quegli alti funzionari come volete, ma date loro un solo nome un grado ed uno stipendio uguale. La sola distinzione logica che si potrebbe ammettere quando fosse necessaria, il che non crediamo, è quella di consiglieri, e di referendari, ma referendari nel vero senso d'aiutanti dei consiglieri, senza voto, e colla responsabilità ai consiglieri del lavoro dei referendari com'è in Francia.

Ma l'ufficio persiste a credere che i direttori capi di divisione in un argomento di tanta importanza e delicatezza adempiranno assai meglio tali incumbenze che non farebbero giovani con poca esperienza, e poco più che al principio della loro carriera, quali ordinariamente sono i referendari.

Senatore Colla. Domando la parola

Presidente. Ha la parola.

Senatore Colla. Non volendo abusare menomamente della indulgenza del Senato nell'ascoltare le mie osservazioni, premetterò che io non intendo parlare su tutti gli emendamenti proposti dall'ufficio centrale relativamente all'articolo 2 di questo progetto.

Io mi limiterò ad una breve osservazione in risposta al Relatore dell'ufficio centrale; quindi aggiungerò qualche parola intorno a quella variazione che concerne i segretari di sezione.

L'onorevole Relatore ha fatto un'osservazione la quale mi sembra manchi di applicazione a questa legge, e punto non risponda a ciò che io sosteneva nella discussione generale.

Egli ha cercato di dimostrare che i conti debbono essere giudicati da quegli stessi consiglieri che si occupano del conto preventivo; ed in questo io sono pienamente d'accordo con lui, mentre come accennai, ciò è appunto quanto si fa.

I conti amministrativi sono giudicati prima da consiglieri riuniti in sezione, poscia dalla Corte intera coll'intervento di tutti i consiglieri, e per conseguenza il giudizio è pronunciato sempre da tutta la Corte, da tutti i consiglieri.

Ciò che io domando è che il lavoro preparatorio, l'esame dei conti e la loro relazione, non si facciano dai consiglieri, i quali, o siano male informati, o non abbiano tempo per occuparsene; ma sia eseguito da uomini abili, da uomini esperti in questo genere di lavoro, e presentino essi stessi questo lavoro, come quelli che ne hanno principalmente la responsabilità....

Senatore Cibrario, Relatore. Domando la parola.

Senatore Colla (proseguendo).... o perciò appunto vi mettono tutto l'impegno, sicchè la Corte possa con molto maggior tranquillità riferirsi alle loro osservazioni e giudicare con tranquillità di coscienza.

Saranno sempre i consiglieri che giudicheranno, ma quelli che devono farne la relazione, secondo me, saranno i ragionieri, coloro, cioè, cui incombe di far

questi studi, questi speciali lavori; altri non saranno mai in grado di compiere a quest'ufficio.

Mi era riservato di parlare dei segretari di sezione...

Senatore **Cibrario**, *Relatore (interrompendo)*. Pregherei l'onorevole Senatore Colla, poichè non si è ancora parlato dei segretari di sezione, di lasciarmi dire due parole in risposta alle testè fatte osservazioni.

Che importa al Senatore Colla che chi prepara il lavoro si chiami più con un nome che con un altro, si chiami ragioniere o si chiami direttore capo di sezione?

Il fatto è che egli teme, che i consiglieri non abbiano l'abilità sufficiente, nè la pazienza necessaria per sottostare ad un simile lavoro; ma io dico: si tratta di scegliere impiegati che abbiano buona volontà di lavorare, insieme alle altre qualità di cui debbono essere forniti per coprire un posto così importante, così eminente, ben retribuito e inamovibile.

Nel Belgio i consiglieri fanno la relazione e ne assumono la responsabilità, la fanno coll'aiuto naturalmente di subalterni che sono nell'ufficio dei direttori delle sezioni e degli impiegati anche subalterni, quando hanno la capacità di poterlo fare. In Francia ci sono vari referendari, come ho avuto già l'onore di dire al Senato, e questi non sono che aiutanti di studio de' consiglieri. Il consigliere, quando il referendario ha fatto la relazione, deve assicurarsi, primo che la abbia fatta egli stesso, in secondo luogo la deve verificare parte per parte, e deve assumerne la responsabilità: ma dunque se in Francia, se nel Belgio i consiglieri assumono questa responsabilità, perchè non potranno assumerla nel Regno d'Italia?

Senatore **Vigliani**. Dalle osservazioni che sono state fatte dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale e dall'onorando Senatore Colla mi è sembrato di poter rilevare una cosa essenziale, ed è che una perdita non leggiera di tempo deriverebbe dall'adozione del sistema proposto dall'ufficio centrale.

Sta benissimo ciò che osservò il dotto relatore che non importa che noi ci occupiamo di denominazioni, che nulla monta che si chiami direttore d'ufficio oppure ragioniere quello che debbe preparare la relazione sui conti: fin qui io sono perfettamente d'accordo col medesimo relatore. Ma mi pare che importerà qualche cosa ed anzi non poco, che la relazione sia presentata alla Corte da colui che l'ha studiata e distesa oppure da chi ricevendola da altra mano, la deve rivedere ed appropriarsela per presentarla alla Corte.

Ora, se non isbaglio, mi pare che nel sistema dell'ufficio centrale avverrebbe precisamente questo procedimento.

Il direttore d'ufficio incaricato del primo studio prepara la relazione coll'esame di tutte le carte contabili e di tutti i documenti che siano prodotti dal contabile, e quindi consegna la sua relazione ad un consigliere il quale la esamina, la riscontra e se ne impadronisce.

Voci. No! no!

Senatore **Vigliani**. Quindi ne avviene.... (io sentirò

con piacere le rettificazioni dell'ufficio centrale, ma intanto il Senato mi permetterà di esporre il mio avviso) ne avviene, dico, che la relazione distesa da un direttore d'ufficio, sarà presentata alla Corte da un consigliere; ora nello esaminare ed esporre tale relazione il consigliere dovrà naturalmente spendere notevole tempo che si potrebbe utilmente risparmiare.

Può accadere non di rado che la relazione non sia stata fatta con tutta la necessaria diligenza, non sia riuscita ben precisa, e si richieggano dalla Corte nuovi schiarimenti, che il consigliere relatore non sia in grado di dare; prevedendo questo caso il progetto dell'ufficio centrale fa facoltà di chiamare all'udienza della Corte il direttore d'ufficio che è stato incaricato di compilare la relazione.

Ma voi ben vedete, o Signori, che questo caso verificandosi, vi sarà necessariamente una grave perdita di tempo, la quale si eviterebbe, quando il funzionario medesimo che abbia compilato la relazione, la presenti alla Corte e fornisca tosto gli schiarimenti necessari, istruisca pienamente la Corte e agevoli i suoi giudizi definitivi.

Se le cose stanno, come a me sembra risultare dalla discussione, crederei che la divergenza tra i due progetti non essendo grande per ricognizione stessa degli onorevoli contraddittori, posciachè essa è più di parole che di sostanza, giovi meglio di adottare almeno come più sbrigativo il sistema che ci viene proposto dal Ministero.

Senatore **Farina**. Io accetto di buon grado le osservazioni fatte dall'onorevole preopinante, e solo avevo chiesto la parola per constatare un fatto a mio credere importantissimo a detta di coloro che vorrebbero che lo stesso autore del conto fosse quello che lo riferisce.

Questa cosa, o Signori, è assolutamente impossibile; bisognerebbe moltiplicare all'infinito il numero di queste persone che andassero a riferire in seno alla Corte, perchè la molteplicità e la minutezza delle operazioni dei conti sono tali che ove si volesse che assolutamente quello che ha fatto il conto andasse a riferirlo in seno alla Camera che deve giudicare definitivamente, bisognerebbe, dico moltiplicare queste persone all'infinito. È vero che in Francia vi sono i referendari, ma è vero altresì che quantunque veramente non siano essi che fanno il conto, ma però essendo quelli che vi prendono una parte diretta dirò così di sorveglianza, maggiore di quella che non potrebbe essere quella dei nostri consiglieri, sapete, o Signori a qual numero si è dovuto portare questi individui? Sono ottanta e di più, non essendo bastati ottanta, ne hanno dovuto ammettere provvisoriamente ancora venti supplementari, di maniera che vi sarebbero cento persone che dovrebbero intervenire alle riunioni della Camera per riferire a turno sopra le varie contabilità, facendosi poi questi stessi, com'è nell'organizzazione francese, aiutare dai cosiddetti *aides de comptabilité*. Per conseguenza io credo che sia assolutamente impossibile che quelli che fanno il conto

**Presidente.** Metto ai voti questa prima parte dell'articolo, chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Metto ora ai voti l'altra parte « *tre Presidenti di sezione* » chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato).

Verebbe la parte che concerne i 12 consiglieri, ma come si è avvertito, sarà bene che si ponga prima in votazione quella relativa ai *ragionieri*.

Metto ai voti il paragrafo: *venti ragionieri*, chi lo approva voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova è rigettato)

Si passerà ora al paragrafo: *dodici consiglieri*. L'ufficio centrale li portò a 15 invece di 12.

Se non si domanda la parola metto ai voti il numero di 15 invece di 12, come emendamento dell'ufficio centrale.

Senatore **Galvagno**. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Galvagno**. Io chiamo l'attenzione del Senato perchè veda da qual parte abbia potuto essere lo sbaglio. 20 ragionieri e 12 consiglieri fanno 32. Ora se si riduce questo numero a 15 consiglieri, la differenza è di 17. Mi pare impossibile che vi possa essere questa così grave differenza; forse ciò proviene dal crederci dall'una parte che gli affari siano molto minori, e dall'altra parte invece essere tanto importanti che non si possa sopperire al disbrigo loro senza un numero maggiore d'impiegati. Quindi pare a me che si dovrebbe aumentare il numero di questi 15 consiglieri, onde non ci sia tale sproporzione fra il progetto ministeriale e il progetto dell'ufficio centrale. La mancanza di 17 impiegati dovrà certamente ingenerare gravissime difficoltà nel disbrigo degli affari, e per conseguenza io credo che si debba portare almeno a 20.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Non ho che una sola osservazione da fare al proponente ed è di pregarlo di leggere l'alinca in cui si dice: « Ha inoltre un personale di segreteria diviso in uffici retti sotto la direzione superiore dei consiglieri, da altrettanti direttori. Questi uffici saranno composti di impiegati, il cui numero e qualità verranno determinati da un regolamento proposto dalla Corte medesima, ed approvato con R. Decreto, sentito il Consiglio dei Ministri. »

Io non aggiungerò parola, il testo della legge essendo abbastanza chiaro a questo riguardo.

Senatore **Galvagno**. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Galvagno**. Allora dirò che si stabiliscano tanti impiegati quanti bastino a surrogare venti consiglieri.

Senatore **Cibrario, Relatore**. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Cibrario, Relatore** Mi doveva solamente

che l'onorevole Senatore Galvagno non avesse fatto attenzione al paragrafo aggiunto dall'ufficio centrale, nè alla discussione di ieri ed oggi nella quale si è detto chiaramente che le funzioni di ragioniere sarebbero disimpegnate forse meglio da direttori capi d'ufficio; ciò vuol dire che il Ministero avrà cura di prendere tanti direttori capi d'ufficio e tanti impiegati subalterni quanti saranno necessari per preparare il lavoro.

**Presidente.** Metto ai voti il paragrafo: « *Quindici consiglieri.* »

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Viene ora il paragrafo quinto, così concepito:

« *Un Procuratore generale.* »

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Vacca**. Mi sono riservato ieri di presentare al Senato talune osservazioni intorno al mantenere o no la istituzione di un Procuratore generale presso la Corte dei conti.

Questa quistione venne dibattuta vivamente nel seno dell'ufficio centrale, separando in opposte sentenze i componenti di esso: senonchè prevalse nella maggioranza la opinione negativa, doversi cioè eliminare l'ufficio del Procuratore generale.

Pare a me che gli argomenti della maggioranza potrebbero ridursi a due. Si è creduto che la presenza di un agente del Governo nel seno di un supremo consesso essenzialmente censorio, potesse recare per avventura un pericolo, quasi direi una minaccia alla sua indipendenza, alla sua libertà d'azione. E in secondo luogo si è pensato che in ogni caso la presenza di cotesto Procuratore generale potesse ridursi ad una superfluità; imperocchè si diceva, è la stessa Corte dei conti che assume il carattere di Pubblico ministero esercitando il suo alto sindacato, e però l'intervenzione del Procuratore generale diverrebbe, ripeto, mera superfezione.

Signori, io credo che questo doppio appunto non abbia consistenza veruna. E dapprima vorrei che si sgombrassero certe preoccupazioni sinistre; certe diffidenze ingiuste rispetto all'ufficio del Procuratore generale.

Sappiasi adunque che l'istituzione del Pubblico Ministero è sapientissima e tutta moderna, non ritrae nulla dal tipo nè del procuratore di Cesare di Roma imperiale nè dell'*actor fisci* dei capitolari di Carlomagno.

Che se l'agente del Pubblico Ministero tiene un mandato dal potere esecutivo, d'altra banda egli si eleva ad una più vasta sfera d'azione rappresentando gl'interessi generali della società: epperò egli è preposto come sentinella vigile a guardia dell'osservanza delle leggi.

La presenza adunque di cotesto funzionario non potrebbe apparire un pericolo nè una diminuzione dell'indipendenza di quel supremo consesso. Basterebbe

a farvene persuasi, o Signori, la lettura dell' art. 25 dello schema ministeriale, nel quale è sancito che il Pubblico Ministero abbia a tenersi estraneo a tutte le funzioni della Corte che si attengono all'esercizio del riscontro preventivo. Ma si potrebbe per avventura giudicare vano o di poca importanza l'ufficio del Pubblico Ministero?

Signori, io nol credo. Guardiamolo nel doppio ordine di funzioni sue. In primo luogo l'azione del Pubblico Ministero si stende in un ordine di funzioni certamente importante e vastissimo, quello cioè che riguarda la sorveglianza sugli agenti contabili. Vero egli è che questo sindacato è avvocato alla Corte stessa.

Ma, io domando, sarebbe egli giusto di sottrarre questa suprema vigilanza all'agente del Pubblico Ministero per trasportarla nella Corte? Notate che la vigilanza del Pubblico Ministero si dispiega continua ed assidua sul maneggio del pubblico danaro, sulle operazioni e sulla gestione degli agenti contabili.

Ora, io penso che questa vigilanza la quale dà corpo e movimento al supremo sindacato della Corte dei conti, non ad altri si potrebbe meglio affidare che al procuratore generale. Imperocchè sapete benissimo che i corpi collettivi non potrebbero mai improntarsi di quella forza impulsiva, di quella iniziativa che non appartiene che ad un funzionario individuo.

Ma guardiamo all'altro ordine di funzioni, quando cioè la Corte assume il carattere giuridico. In questo caso l'intervenzione del Procuratore generale è giustificata da altre esigenze: è il Procuratore generale che dà movimento al rendimento dei conti per via d'istanze che promuove; è il Procuratore generale che attacca le decisioni violatrici della legge col rimedio straordinario del ricorso per annullamento. Ebbene! io veggio che lo stesso controprogetto dell'ufficio centrale riconosce questa necessità e l'alta importanza dell'intervento del Pubblico Ministero, solo discorda dal progetto ministeriale in quanto che crede di poterlo, anche con successo, attribuire ad uno dei consiglieri.

Ma io credo che questa sostituzione riescirebbe nei suoi effetti vana ed inutile, imperocchè non è a sperare che un consigliere che non si eleva di rango e di dignità al disopra dei suoi colleghi, voglia farsene il censore e denunziare al Consiglio di Stato gli atti che offendessero le leggi.

Io credo adunque che sia nell'esercizio del sindacato e vigilanza dei contabili, sia nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, l'intervenzione dell'agente del Pubblico Ministero venga richiesta da gravi considerazioni e che sarebbe un pericolo di trasportarne le funzioni ad un consigliere minore di grado e d'importanza.

Un'ultima considerazione, o Signori. Egli è certo che quando il Governo con ottimo consiglio si è determinato alla creazione di questo supremo magistrato amministrativo rivestito di così luti poteri, e quando gli ha conferito l'inalienabilità dal primo esordire, il Governo ha bene il diritto, non dirò già di una sorve-

glianza censoria rispetto a questa Corte la cui indipendenza sarà al di fuori di ogni restringimento, ma il diritto bensì di vigilarne le mosse, di impedirne i due pericoli che possono travagliare i Corpi rivestiti di grandi poteri, o l'inerzia, e l'atonia, o il trasmodare dai limiti suoi, ed invadere. Se dunque noi allontaneremo l'intervento del Procuratore generale, se noi torremo di mezzo questo agente del Governo che ristabilisce il vincolo tra il potere governativo e questo supremo Corpo amministrativo, daremo un esempio pericoloso, noi audremo incontro ad inconvenienti gravissimi, verremo a turbare quell'armonico sviluppo di tutte le funzioni e poteri sociali, i quali non debbono muoversi che in una sfera d'azione prefinita mettendo capo nel supremo potere direttivo e governamentale.

Sotto tutti questi rispetti io credo, che mantenendo la istituzione del Procuratore generale non avremo a temere i pericoli che si accennano; avremo soddisfatto a gravi esigenze rendendo compiuto e ben ponderato il nuovo sistema.

Io credo a dir breve che noi faremo cosa degna di questa nuova creazione mantenendo l'istituzione del Procuratore generale senza metterci sulle pedate del piccolo Belgio per cercarvi un esempio poco consentaneo alle nostre presenti condizioni.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

**Presidente**. Il Senatore Vigliani ha la parola poiché gli la cede il Senatore Farina che l'aveva domandata prima.

Senatore **Vigliani**. Avete inteso, o Signori, un Procuratore generale, l'egregio mio collega ed amico Vacca, sostenere la causa di un Procuratore generale; ora vi piaccia ascoltare la voce di un altro Procuratore generale che non con uguale eloquenza certamente, ma con uguale convincimento prende a combattere la stessa causa. Non vi può essere questione sopra la necessità d'istituire un Ministero pubblico presso la Corte dei conti. Saviamente a questo riguardo l'ufficio centrale nell'elaborata sua relazione osservava che presso la Corte dei conti ha ragione di esistere un Ministero pubblico perchè qualche volta la Corte è chiamata ad esercitare funzioni giudiziarie, ed assume l'aspetto di un Tribunale. Io prenderò le mosse da questo principio, perchè mi pare che sia veramente il modo più esatto di porre la questione.

L'ufficio centrale chiede tosto come questo Pubblico Ministero debba essere costituito, e qui comincia il dissenso. Pare conveniente al Ministero e ad alcuni altri che aderiscono al suo avviso, di costituirlo in modo solenne, pomposo, imponente, di porre a capo di questo Pubblico Ministero un eminente funzionario, che avrebbe grado, stipendio, prerogative corrispondenti a quelli del Presidente della Corte stessa; di dare a questo funzionario una grande importanza con investirlo di parecchie attribuzioni delle quali alcune hanno un carattere amministrativo, altre un carattere giudiziario.

Nella costituzione di questo Ministero pubblico io veggio precisamente quei vizi e quei pericoli che l'onorevole mio amico Vacca ha tentato di dimostrare che non sussistono.

In questa costituzione troppo robusta del Pubblico Ministero trovo precisamente una minaccia, ancora che possa raramente tradursi in fatto, ma una minaccia a quella piena indipendenza della Corte dei conti di cui meritamente il Ministro delle Finanze si mostrava tenero e sollecito, dichiarando che era intenzione del Governo di lasciare a questo Corpo piena libertà d'azione non tutte le guarentigie d'indipendenza.

Io dubito forte che questo scopo si possa ottenere, quando accanto a quel Corpo, si collochi come capo del Ministero pubblico il funzionario che vi ho descritto.

Le gravi e caute parole pronunciate ieri dall'onorando Senatore Colla, vi avranno fatto intendere facilmente i suoi timori a questo riguardo ed io li credo molto fondati; diventerà facilmente questo funzionario non utile ma incomodo al libero ed indipendente esercizio delle funzioni della Corte.

Ed invero la Corte dei conti, quando ben se ne esamini il suo istituto, qual altra cosa è, nella parte amministrativa, se non, come ben diceva l'ufficio centrale, una specie di Pubblico Ministero?

È infatti il Pubblico Ministero, questa istituzione che meritamente lodava l'onorevole Senatore Vacca, dicendola una gloria moderna, un ufficio di vigilanza, che ha presso i corpi giudiziari la missione di invigilare all'esatta osservanza degli usi, e al buon andamento del servizio della giustizia, e di più quella di promuovere l'esercizio dei diritti e la difesa degli interessi sociali.

Questa seconda missione però appartiene alla parte che è propriamente giudiziaria, e di questa per ora non intratterrò il Senato; mi arresterò alquanto sulle attribuzioni che sono date al Procuratore generale nell'ordine amministrativo.

Seguendo la serie degli articoli del progetto ministeriale dove si descrivono le attribuzioni amministrative del Procuratore generale, voi troverete dapprima nell'articolo 25, che è bensì esclusa dalla sua ingerenza la parte concernente il riscontro preventivo delle spese, ma gli viene anche in ciò attribuita una vigilanza, un'azione indagatrice sul pubblico servizio.

Ora io domando: Questa vigilanza non la deve forse esercitare la Corte, e sopra la Corte il suo presidente?

Questa vigilanza attribuita ad un funzionario che è come debb'essere l'organo del Governo, il suo rappresentante, non è una specie di controsenso, non è una vigilanza che si eserciterebbe da un rappresentante, di chi deve essere vigilato, ossia dal Governo sopra se stesso?

Mi pare che la cosa sia di tutta evidenza, solo che si abbia riguardo allo scopo del riscontro delle spese ossia del controllo.

Questa istituzione ha per oggetto di esaminare, se il Governo nel fare le spese si è attenuto alla misura dei

bilanci, ed alle altre leggi amministrative e finanziarie dello Stato; ma invigilare sopra questo oggetto è precisamente l'assunto della Corte dei Conti.

Ora come verrà a porsi di mezzo un alto funzionario del Governo per esercitare in questa una qualunque vigilanza?

Io vi confesso che questa ingerenza, oltre di essere sempre inutile, diventerà talvolta incomoda e molesta, pregiudicando od affievolendo quella efficacia e quella potenza che deve avere una vigilanza esercitata da un corpo interamente indipendente da ogni influenza governativa.

Procedendo ulteriormente, voi incontrate, nell'articolo 31 del progetto, che è attribuita al Procuratore generale in particolare la vigilanza sulla riscossione delle entrate, anzi quel capitolo terzo, dove si descrivono le incumbenze della Corte sopra tale oggetto, si chiude dicendo che queste incumbenze saranno esercitate dal Pubblico Ministero. Ha già osservato l'ufficio centrale che una parte di quelle attribuzioni male si conviene alla Corte dei conti, e che s'appartiene al Governo, ossia tocca al Ministro delle Finanze l'esercitare una vigilanza su tutti gli agenti contabili, sopra tutti gli esattori e tesorieri.

In questa parte io dichiaro sin d'ora che sono perfettamente dell'awiso dell'ufficio centrale, credo anzi che queste attribuzioni siano state collocate in quel capo precisamente per l'influenza che ha esercitato sulla mente dell'autore del progetto l'idea di voler creare pel Procuratore generale qualche occupazione che rendesse ragione della esistenza d'un funzionario di tanta importanza, ma anche questa sorveglianza, confidata a un Procuratore generale, a un uomo del Governo, presenta, permettemi, o Signori, qualche cosa di anormale.

Che un Procuratore generale, che è inteso essere un uomo di legge, e nel nostro caso anche un alto amministratore sia occupato nello investigare se nelle casse entri regolarmente il denaro, se gli esattori facciano il loro dovere, se siano regolari le riscossioni del pubblico danaro, non mi sembra cosa che corrisponda alla qualità, al grado, all'altezza di quel funzionario.

Nell'articolo 33 si parla della liquidazione delle pensioni, ed in quest'articolo s'impone al Ministero pubblico il carico di esprimere, ove ne sia richiesto, il suo voto. Anche questa funzione non è certamente tale che esiga lo intervento di un alto funzionario quale lo costituisce il progetto; d'altronde questa stessa parte del progetto veniva giustamente dall'ufficio centrale notata come quella che non dovrebbe figurare nella legge sulla Corte dei conti, poichè formerebbe una specie di dualità abbastanza chiara e non comportabile.

E in vero, le pensioni una volta accordate, debbono essere sottoposte all'approvazione, al riscontro della Corte dei conti. Come mai la Corte dei conti preparerà ella medesima il lavoro delle pensioni, proporrà al Governo la quantità, la misura in cui esse debbano essere accordate, e poi sarà chiamata a dare la sua approvazione?

A me pare cosa veramente palpabile che non possa tale attribuzione figurare nella legge sulla Corte dei conti fra le incumbenze di questo Corpo. Ma, ripeto, l'intervento del pubblico ministero avrebbe qui un oggetto così leggero, che non giustificerebbe punto la qualità delle funzioni onde sarebbe investito.

Nell'art. 39 si tratta di frodi, di concussioni, di falsificazioni che venissero scoperte nella revisione dei conti, e si dà incarico al Procuratore generale di avvertirne il Ministro della giustizia ed il Ministro delle finanze, o quell'altro Ministro da cui dipende il contabile sospetto di tali reati, perchè si faccia procedere in via penale. Mi basti l'osservare che questo umile incarico può essere disimpegnato da un funzionario qualunque d'ordine inferiore.

Nell'articolo 47 s'incarica il Procuratore generale dell'invio delle decisioni della Corte al Ministero. Eccoli un'altra funzione che mal si addice a un funzionario elevato, e non ne giustifica al certo la istituzione.

Nell'articolo 49 il Procuratore generale viene incaricato di dar parere sopra le riduzioni, il trasporto o la cancellazione di cauzioni o delle ipoteche date da contabili per sicurezza della loro gestione. Quest'attribuzione è molto somigliante a quella del parere sulle liquidazioni delle pensioni; essa potrebbe essere data convenientemente al funzionario che l'ufficio centrale ci propone di incaricare delle funzioni del pubblico ministero, quando vi fosse necessità di farvelo intervenire, necessità che io credo non sussista, perchè sopra questa materia i consiglieri della Corte possono con piena soddisfazione provvedere. Forse il Governo potrebbe anche richiedere pareri per la prestazione delle cauzioni di cui non fa parola quell'articolo 49, ma sono pareri che si possono ottenere facilmente senza creare per questo oggetto un Procuratore generale.

Finalmente chiude la serie l'articolo 56, in cui è incaricato il Procuratore generale di dare il suo voto per la formazione de' regolamenti di procedura e di disciplina, incarico che si esercita una volta sola; e per cui esistendo già elementi in pronto, poichè non si tratta di cosa nuova, non fa mestieri certamente di creare un nuovo funzionario di elevata dignità o di vasta dottrina.

Questo è il complesso delle attribuzioni amministrative che il progetto ministeriale conferisce al Procuratore generale, ed io credo che la semplice loro esposizione basti a dimostrare facilmente che non vi è ragione sufficiente per costituire l'altissimo funzionario di cui ragioniamo.

Aggiungerò ancora che la partecipazione di un alto funzionario in queste parti del servizio della Corte dei conti potrebbe in alcuni casi suscitare un fatale antagonismo, di cui bisogna assolutamente tener lontano il pericolo in un Corpo qual è la Corte dei conti; poichè essendo esso posto rispetto al Governo e al Parlamento, sindacando gli atti del primo, rendendone conto al secondo, non deve assolutamente incontrare sulla sua strada altra potenza od influenza che possa incagliare,

o deviare, o scemare la sua azione sindacatrice sopra gli atti dell'amministrazione finanziaria del Governo.

Ora passerò ad esaminare, o Signori, le funzioni giudiziarie che vorrebbero commesse al Procuratore generale; coll'esame di queste io mi avviso di potervi facilmente dimostrare che sono funzioni così secondarie e poco rilevanti che non esigono certamente l'opera dell'alto funzionario che si vorrebbe destinare al loro adempimento.

La prima di queste funzioni si riscontra nell'art. 36 del progetto ove si incarica il Pubblico Ministero di fare istanze per l'iniziazione del giudizio contro i contabili od agenti delle finanze.

Quest'istanza è un atto di tale natura e facilità che puossi comodamente spedire da un semplice causidico.

L'articolo 37 incarica il Procuratore generale di fare istanza per la citazione del contabile che non abbia ancora presentato il suo conto e quindi di promuovere la condanna dei recitanti a fare tale presentazione ad una multa estensibile a lire 2000.

Io domando, se sia, per questi semplicissimi atti, necessaria l'istituzione di un Procuratore generale che sarebbe degno di più nobili e serie cure.

È certo che in affari siffatti il Procuratore generale non interverrebbe mai in persona, e, li abbandonerebbe al suo sostituto, il quale avrebbe appunto un grado corrispondente a quello del consigliere, che l'ufficio centrale proporrebbe di incaricare di tali funzioni.

Aggiunge l'articolo 37 succitato, che qualora occorresse di far compilare il conto non presentato dal contabile negligente, dovrà il Procuratore generale fare istanza alla Corte perchè, a spese del contabile medesimo venga eseguito. Altra funzione, come vedete, di minimo momento.

Arriviamo all'articolo 40 dove il Pubblico Ministero viene incaricato di dare conclusioni sui giudizi di revisione dei conti. È questa certamente la più importante fra le funzioni che gli sono attribuite. Se la revisione dei conti presentasse questioni serie, intricate e frequenti, si potrebbe trovare in esse un motivo plausibile per giustificare l'istituzione del Procuratore generale. Ma svolgendo i fasti della Corte dei conti di ogni paese voi troverete difficilmente che organo intorno alla liquidazione dei conti vere contestazioni nè gravi nè leggieri.

Sono rarissimi i casi di quistioni tra il Governo ed i contabili nell'assestamento dei conti. In generale il conto viene approvato senza che occorra materia litigiosa. Allorchè insorgono difficoltà sogliono consistere in quistioni di cifre e di fatti che si appianano ordinariamente con osservazioni e ragionamenti assai più proprii dei computisti o ragionieri che non del giureconsulto; laonde anche in questa parte la quale a primo aspetto si presenta come molto importante, l'ufficio del Procuratore generale non troverebbe campo degno della sua elevazione.

Al quale riguardo, percorrendo la detta relazione dell'ufficio centrale voi avrete certamente fermata la

vostra attenzione là dove si dice che il Procuratore generale nell'ordinamento antico della Corte subalpina dei conti, giammai dava le sue conclusioni sopra i conti dei mastri uditori, poichè o egli avrebbe dovuto approvare le operazioni dei mastri uditori, deferendo, come ben dice la relazione, alla loro fede, e ciò non sarebbe stato degno del suo ufficio, oppure avrebbe dovuto entrare in minute disamine, avrebbe dovuto esaminare cifre e documenti di contabilità, e ciò avrebbe di tanto protratto le operazioni della Corte che, come soggiunge la relazione medesima, i conti non sarebbero nemmeno al giorno d'oggi approvati. Ora io vi lascio immaginare che cosa avverrebbe, qualora il Procuratore generale volesse darsi la briga di entrare ad esaminare ad uno ad uno tutti i conti dei contabili e i documenti che si producono al loro appoggio.

Nell'articolo 42 si prescrive al Ministero pubblico di dare pareri sopra le domande di sospensione della esecuzione delle decisioni della Corte dei conti in seguito ad opposizioni elevate dal contabile. In massima, queste decisioni hanno la loro esecuzione non ostante qualsiasi opposizione.

Il progetto ministeriale permette alla Corte di autorizzare la sospensione della esecuzione, sentito il Pubblico Ministero; ma anche questa incumbenza è di poca importanza pel suo oggetto e pel modo di adempierla, oltre la rarità dei casi in cui occorrerà di esercitarla. Sopravvengono le istanze per annullamento o per revocazione delle decisioni della Corte. In questa parte il Pubblico Ministero è chiamato ad assumere la qualità di parte, ma se si tratta delle istanze di ritrattazione ossia di revocazione, esse hanno luogo per errori di fatto, per omissioni occorse nei calcoli, pel ritrovamento di nuovi titoli, sono motivi di facile svolgimento e danno luogo a quistioni di mero fatto che si agitano avanti alla medesima Corte, poichè si vuol ritenere che di un errore di fatto si possa far rimprovero a un giudice senza offendere la dignità giusta l'antica massima *factum prudentissimum quemque fallit*.

Per conseguenza tali giudizi, che pure sono rarissimi, non offrono materia che richieda un pubblico Ministero quale il Governo lo propone.

Quanto alle istanze di annullamento il progetto ministeriale le permette per due cause, l'incompetenza o l'eccesso di potere; invece l'ufficio centrale vorrebbe estendere tale mezzo straordinario anche alla violazione di legge e di forme.

Su questo punto io preferisco il progetto ministeriale, perchè non credo che convenga ammettere la troppa estensione dei casi di annullamento.

Ma senza recar pregiudizio a questa questione che non occorre ancora di discutere, dirò semplicemente che anche le istanze di annullamento sono di assai rara applicazione nella pratica, ed avverrebbe facilmente che un Procuratore generale passasse parecchi anni nel suo ufficio senza avere pure una occasione di proporre una

di tali domande d'annullamento per i motivi che ho accennato.

Quindi non si potrebbe trovare neppure in questa parte una giusta ragione per dar vita a un Procuratore generale.

Ma il Ministro delle Finanze faceva ieri a questo proposito un'osservazione arguta, e ci diceva: come volete incaricare un consigliere di queste funzioni? Egli che è membro del Corpo dovrà impugnarne le decisioni?

È più speciosa che fondata l'obbiezione, perchè il consigliere che sia investito delle funzioni di pubblico Ministero cessa naturalmente di far parte del Corpo giudicante, assume un'altra qualità, quella d'ufficiale del Pubblico Ministero, ed offre al certo guarentigie sufficienti per esercitare con senno, con dottrina e con piena indipendenza tali incombenze.

La serie adunque di queste funzioni giudiziarie, se vi dimostrano che occorre di avere presso la Corte un Ministero pubblico perchè vi sono cause da promuovere contro i contabili in nome del Governo e nell'interesse dello Stato vi fanno palese ad un tempo, che non è necessario, non è opportuno d'investire di tale ufficio un alto funzionario, e meglio conviene per ogni riguardo il darne incarico al magistrato meno elevato che vi viene proposto dall'ufficio centrale.

Ritornando per poco alle attribuzioni amministrative io vi ripeterò quel che già vi ho detto. È una specie di controsenso, è uno sconvolgimento dei giusti principii d'ordine il voler creare il censore del censore, il sindacatore del sindacatore, lo che vi rammenterà facilmente il detto del satirico latino: *quis custodiet ipsos custodes?*

Procedendo per questa strana via converrebbe costituire un sorvegliante al medesimo Procuratore generale e così non la si finirebbe mai nel cumulare i censori ed i vigilatori.

Ma l'onorevole Senatore Vacca teme che se non si costituisce presso l'alto consesso della Corte inamovibile ed indipendente, un pubblico Ministero fortemente ordinato, non se ne possa ben dirigere l'azione non si possa avere quella unità di azione ed uniformità di massime che nella materia della revisione dei conti degli agenti delle finanze, si potrebbe soltanto aspettare dalla sapiente e costante vigilanza e cooperazione di un Procuratore generale.

In questo io mi dichiaro francamente che non potrei dividere l'opinione dell'onorevole mio amico Vacca, poichè la Corte dei conti, qual'è costituita, offre essa medesima la più ampia garanzia di scienza e di pratica nella materia speciale ad essa affidata, ed offre di più la somma garanzia di una perfetta indipendenza non turbata da alcuna azione od influenza governativa, ci offre pur anche la sicurezza di un procedere ordinato e savio, poichè posta la Corte in contatto continuo col Governo, il quale non può non conoscere appieno i suoi atti e il suo contegno, non ha d'uopo dell'occhio altrui

per sorvegliarne l'andamento: d'altra parte facendo essa capo al Parlamento nei suoi giudizi amministrativi, vi incontra l'ostacolo di tale autorità che non le permette di trascendere od abusare in qualsiasi guisa nell'esercizio delle sue prerogative. È da avvertire che la Corte ben può fare avvertenze al Governo, ma è tenuta di obbedire agli ordini dei Ministri responsabili, apponendo ai loro atti il visto *con riserva*: lo che esclude il pericolo di conflitto tra il Governo e la Corte. Giudice dei loro dissensi sarà poi il Parlamento: ma frattanto la macchina del Governo non potrà mai soffrirne alcun incaglio dannoso. Io non saprei quindi vedere alcuna necessità o convenienza di porre accanto alla Corte una sentinella di un grado così elevato come è quella che il Governo propone.

Io penso invece, come vi accennava, che l'esistenza di questo alto funzionario, ancorché ciò non sia certamente nel pensiero del signor Ministro delle finanze, può ingenerare facilmente in un paese libero il sospetto che per mezzo di esso si voglia o si possa in qualche modo influire sopra il Corpo della Corte nelle circostanze più gravi e rilevanti. Ciò non sarebbe forse possibile per la forte costituzione della Corte stessa, ma anche il solo sospetto, secondo me, vuol essere con ogni cura dal Governo allontanato.

In conseguenza, senza prolungare di più il mio discorso, già forse troppo prolisso, io raccomanderò caldamente al Senato di non voler ammettere nella legge che discutiamo una istituzione la quale creerebbe, come disse bene l'ufficio centrale, un funzionario, largamente retribuito, e poco o niente utile, almeno per ciò che riguarda la parte amministrativa; si rinnoverebbe il brutto esempio delle *sine cure*, che in tutti i tempi e in tutti i paesi bene amministrati sicuramente sono da evitarsi, ma principalmente sono intollerabili in uno Stato il quale, come poc'anzi vi accennava il signor Ministro della finanza, ha il suo tesoro oppresso fra strettissime angustie (*Bravo, bene*).

Senatore **Farina**. Domando la parola.

**Presidente**. L'ha pur chiesta il Senatore Ceppi membro dell'ufficio centrale.

Senatore **Farina**. Allora parli pure il Senatore Ceppi, perchè io ragionerei nello stesso senso del Senatore Vigliani.

**Presidente**. La parola è dunque al Senatore Ceppi.

Senatore **Ceppi**. Sebbene l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale abbia già esposto il mio voto, che è quello della minoranza, con un'eleganza e con una precisione che io non saprei maggiore; sebbene, a fronte d'una maggioranza così rispettabile di persone verzasissime nella materia, io non presuma di indurre il Senato nell'opinione contraria, tuttavia io mi credo in dovere di dare qualche spiegazione, perocchè anche il mio voto non sarebbe affatto conforme alle proposizioni del Ministero.

Io dirò primieramente che non tengo molto conto dell'istituzione del Pubblico ministero in titolo presso la

Corte dei conti per quanto sia all'approvazione dei conti.

Io conosco in pratica questa materia, e so che il più delle volte quando si fa una relazione di conti, sia il Consigliere che l'intende, sia il Ministero pubblico che sente a farla debbono terminare colla conclusione. « Stando alle cose esposte nulla ho in contrario a dare il mio voto favorevole; » ed è perciò che l'ufficio centrale ha voluto insistere acciò che invece di esservi un semplice ragioniere, vi fosse un consigliere responsabile della relazione, e dell'approvazione del conto.

Io non tengo neppure all'istituzione del Ministero pubblico per i suoi rapporti che si volevano stabilire tra la Corte ed il Ministero, quasi che il Procuratore generale dovesse essere un intermezzo.

Io non ammetterei queste cose: io sarei d'opinione che il Presidente della Corte dovrebbe corrispondere direttamente col Ministero, senza essere sotto nessuna dipendenza del Ministero pubblico.

Io escludo poi affatto coll'ufficio centrale che si possano dare a questo Ministero pubblico da lui escluso le attribuzioni, di cui nel capitolo 3, le quali non altrimenti, secondo me, furono introdotte per la prima volta, e come cosa nuova, in una legge della Corte dei conti, se non se per trovar modo di dare a questo Procuratore generale qualche cosa da fare, in cambio delle attribuzioni che gli venivano tolte col capitolo 2 del progetto ministeriale.

A me rincresce a questo riguardo di essere più ministeriale del Ministero stesso.

Il Ministro nel suo progetto ha consentito che per quanto spettava al controllo preventivo fosse esclusa ogni ingerenza di questo Pubblico ministero: io all'opposto vorrei che senza esercitare nessuna pressione, senza prendere parte alle discussioni per interromperle, nè altre cose, che si potrebbero benissimo con regolamento stabilire, egli fosse sempre presente quando si tratta di deliberare dalla sezione collegialmente sulla registrazione con riserva di qualunque provvedimento sovrano sottoposto alla Corte dei conti.

Quando si tratta d'un Corpo così eminente, così importante, così rilevante, investito d'un'immovibilità così seria, come sarebbe questa che raramente potrà presentare l'esempio d'una rimozione, io credo indispensabile, nel mio modo di vedere, che nell'interesse del Ministro di Finanze, non dirò degli altri Ministri, vi sia a lato di questa Corte un funzionario, che possa almeno riferire se le cose hanno proceduto regolarmente, se non vi sia chi si assenti abitualmente dalla Corte, se non vi sia un'opposizione sistematica, e, lo dico ingenuamente, vorrei che avesse questa specie di censore, si chiami esso commissario regio, o censore, o Ministero pubblico, o come si vuole.

Ripeto adunque, che secondo il mio modo di vedere io crederei che sarebbe necessario di porre a lato di questa Corte, quando delibera sul preventivo, questo Ministero pubblico.

Ben raramente accadrà, che sia la Corte, sia il Pubblico Ministero abbiano ad esercitare il loro ufficio di riserva o di rimostranza contro il Ministro delle finanze, perchè un Ministro delle finanze deve essere più di tutti geloso dell'osservanza delle leggi del bilancio.

Ma un Ministro delle finanze si trova continuamente in lotta cogli altri Ministri.

È impossibile, che vi sia sempre il loro accordo, perchè il Ministro della guerra per adempiere lodevolmente l'ufficio suo non deve pensare ad altro che a moltiplicare i mezzi della difesa, spendendo quello che occorre di spendere, egli può avere un ritegno nelle convenienze, e non altro; ma il Ministro dei lavori pubblici non ha limiti determinati al miglioramento delle comunicazioni, allo stabilimento di strade ferrate egli non deve pensare ad altro, non può sognare altro che la formazione di nuovi lavori.

Gli altri Ministri, quelli dell'istruzione pubblica, di agricoltura, industria e commercio, pensano sempre ad introdurre miglioramenti.

Ora io vedo benissimo che il Ministro delle finanze potrà sino ad un certo punto nel Consiglio dei Ministri difendersi, ribattere, differire e cose simili.

Ma quando vede che non ha il sopravvento, io crederei della massima importanza che avesse nella Corte dei conti chi potesse esercitare sulle azioni degli altri Ministri questo controllo così salutare che io non so se si possa ottenere da una Corte inamovibile come si vorrebbe stabilire.

In Francia dove i membri della Corte dei conti sono nominati a vita, e solo nel 1852 intervenne la legge per cui si stabilì che a 75 anni, come quelli della magistratura ordinaria, dovessero cessare dall'appartenervi, vi è il Ministero Pubblico, vi ha un Procuratore generale senza sostituiti.

Io non vorrei nè sostituiti, nè co-lazzo d'impiegati, nè altro, ma vorrei questo gran funzionario che fosse là per vegliare all'osservanza della legge.

Nel Belgio non vi è questo Ministero Pubblico, ma perchè i membri della Corte dei conti sono nominati dalla Camera dei Deputati, sono nominati ogni sei anni, non hanno l'inamovibilità, perchè se passati i 6 anni non presentano più la convenienza, non ottengono la conferma.

Era veramente cosa assai delicata lo stabilire un Ministero pubblico presso persone nominate dal Parlamento, ciò non di meno si sollevò nel Belgio in occasione della formazione della legge del 1846 la questione se dovesse o non deputarsi un Ministero Pubblico.

E qui mi rincresco di dissentire dal cenno fatto dall'onorevole Senatore Farina nella seduta di ieri per cui ricorrerò anche io alla *Positivité* di cui ha parlato, e ne riferirò questo concetto.

« Dans la séance du 11 mars 1846 M. Le Beau avait soulevé la question de savoir s'il ne convenait pas d'instituer un Ministère Public auprès de la Cour des comptes.

Différents orateurs prirent la parole sur cet objet, mais comme il n'y avait pas de proposition formelle, la Chambre ne fut pas appelée à émettre un vote.

La même question fut examinée dans le sein de la Commission du Sénat et à la séance du 19 juillet par M. le baron de Macar. Elle ne reçut pas de solution. »

Ma il motivo per cui non ricevette una soluzione dipende da questa circostanza.

Il Ministro delle finanze non accettava quella proposta perchè anzi proponeva un emendamento per temperare le attribuzioni della Corte dei conti, voleva un emendamento per cui la Corte dei conti non potesse prender ingerenza alcuna nelle cose che si riferivano all'amministrazione.

Si doveva che quella Corte dei conti era troppo rigorosa, che ad ogni piè sospinto richiedeva la convocazione del Consiglio dei Ministri per deliberare sulle sue rimostranze.

Notò in particolare che si andò al punto di fargli osservare che un impiegato da esso posto a riposo non fosse abbastanza infermo.

Il Ministro osservava che egli aveva nelle carte della pratica un certificato del medico che attestava l'inabilità dell'impiegato: la Corte dei conti replicava che era notorio che quell'impiegato godeva buona salute; che era notorio e stato accennato dai giornali che quel medico aveva fatto un favore di condiscendenza.

Ecco, Signori, una giusta idea del punto ove arrivò la Corte dei conti del Belgio che niuno non vede come fosse eccessivo, ma l'emendamento non fu adottato ed il Ministro non ottenne neppure il Ministero pubblico che avrebbe dovuto accettare.

Ora, è mia intima persuasione che se presso la Corte dei conti non si ha un Pubblico Ministero, la Corte dei conti o farà poco o farà troppo. Ho già dato un esempio del troppo nella Corte del Belgio; e mi rincresco di dovere necessariamente addurre un esempio del troppo poco, prendendolo presso noi, ma lo addurrò con tutte le proteste di venerazione non solo al Presidente, ma anche ai membri della Corte dei conti di Torino.

Io parlo di fatto, e spero che niuno prenderà la cosa a male.

Io avrei a caro di conoscere quali e quanti sono i provvedimenti sovranì che nello scorso biennio siano stati registrati con riserva.

Ho qualche motivo di credere, che non si prese riserva alcuna, ma ognuno di noi è persuaso che vi furono non pochi provvedimenti che erano meno legali. Lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione delle interpellanze dell'onorevole collega Pareto confessò che vi erano delle cose meno regolari. E chi di noi in queste circostanze eccezionali vorrà fare un appunto al Ministero perchè vi sia qualche cosa meno regolare dal più al meno? Ma dico che la Corte dei conti non ha essa l'attribuzione di dare al Ministero ciò che si domanda altrove *bill* d'indennità. Non ha ella ragione di dire nelle circostanze eccezionali in cui siamo:

io passo oltre, mediante questo mezzo termine, o quest'altro, se riducete le cose a metà, se fate un'altra economia, con quest'altro expediente io passerò questo provvedimento.

La Corte dei conti non ha questa attribuzione di apprezzare le convenienze politiche e fare tali transazioni e non può averla: essa deve legalmente mettere la sua registrazione con riserva, vedrà poi il Parlamento a suo tempo se ha da accordare, come non dubito che l'accordi, all'occorrenza il *bill* d'indennità.

Ma poichè i Ministri vedono che tutti i provvedimenti camminano senza difficoltà come mai potranno andare le cose? Dunque io credo che sia massimamente nell'interesse del Ministro delle Finanze di avere questo Ministero Pubblico.

Avrei a caro che il signor Ministro delle Finanze dichiarasse se intende veramente di rinunciare alla sorveglianza di questo Ministero Pubblico sul preventivo, perchè allora non saprei veramente se dovrei essere più ministeriale del Ministro. Ma l'intima mia persuasione si è che si deve esigere qualche cosa che metta al sicuro non dirò dall'arbitrio ma da quella elastica autorità di cui usa un Corpo così importante che ha una inamovibilità così seria come la Corte dei conti.

Senatore Farina. Se i risultati dei quali faceva cenno l'onorevole proprocinante fossero realmente possibili colla creazione di un Pubblico ministero presso la Corte dei conti, io sarei il più gran sfegatato partigiano del Pubblico Ministero nella Camera dei conti. Ma, o Signori, se questo controllo contro l'operato del Governo non lo esercita un Corpo inamovibile ed indipendente, ma, da parte del cielo, come si può ragionevolmente supporre che venga esercitato da uno che domani può esser dal Ministro cacciato via dal suo posto? Questo è un supporre, a mio senso, un assurdo. Si metta un Pubblico Ministero creato dal Parlamento; si inventi qualche cosa che possa frenare l'arbitrio ministeriale e la cui origine sia tutt'affatto indipendente dal Ministero, e allora io acconsentirò volentieri alla proposta dell'onorevole proprocinante. Ma creare un impiegato di un Ministro perchè si metta in opposizione col Ministero medesimo, ma da parte di Dio, ripeto, a mio credere, questo tocca il confine dell'assurdo.

Io credo benissimo che molte volte se il Ministro delle finanze potesse frenare le spese dei suoi colleghi lo farebbe volentieri; ma se non lo fa egli, lo commetterà ad un altro? E dato questo dualismo di volontà tra il Ministro delle finanze che si fa rappresentare da un impiegato per fare quello che dovrebbe far lui; domando se ciò è compatibile colla responsabilità collettiva e solidale ministeriale determinata dallo Statuto? Questo è un invertire la legge fondamentale del Regno. La responsabilità è collettiva, se noi ammettiamo che un Ministro per fare quello che non ha coraggio di far lui in urto coi suoi colleghi, nomina un impiegato perchè lo faccia, io non so dove se ne andrà la collettiva responsabilità ministeriale.

Io non entrero a dire se siasi fin qui fatto tutto quello che si doveva fare dalla Corte dei conti; l'onorevole Senatore Colla che chiese la parola dirà a questo riguardo quello che sarà opportuno; quanto a me osservo che l'onorevole proprocinante lodava quello che si fa nel Belgio, lodava l'attività, l'indipendenza di quella Corte eppure in quella Corte questo pubblico Ministero non c'è, dunque non è virtù del Pubblico Ministero; è una virtù inerente al disimpegno coscienzioso delle funzioni che fa la Corte come Corte dei conti indipendentemente dall'azione del Pubblico Ministero.

Dopo ciò io non insisterò nella dimostrazione che la proposta dell'onorevole proprocinante Ceppi mal risponde al fine che egli si propone e che non potrei appoggiarla a meno che egli la modificasse proponendo l'istituzione di un Pubblico Ministero nel quale realmente io ravvisassi gli elementi per poter resistere alla pressione che sovra un dipendente necessariamente il Ministro potrebbe esercitare.

Risponderò poche parole ad alcune cose dette dall'onorevole Senatore Vacca; sebbene l'eloquente ed assennato discorso del Senatore Vigliani vi abbia già per la massima parte risposto.

È necessario che il Pubblico Ministero istituito presso la Corte dei conti, diceva il Senatore Vacca, sorvegli l'impiegato; ma anche qui siamo sempre nelle attribuzioni ministeriali; la sorveglianza degli impiegati spetta al Ministro ed è sotto la sua responsabilità.

Ora se noi attribuiamo invece questa sorveglianza ad un Corpo come la Corte dei conti che la esercita per mezzo del Pubblico Ministero, lasceremo la responsabilità al Ministero o non la lasceremo?

Tutti gli scrittori di diritto costituzionale si accordano nel concludere che la responsabilità ministeriale si estende non solo a quello che il Ministero fa, ma anche a quello che egli trascurava, e che pure dovrebbe fare; e siccome la sorveglianza dei suoi impiegati è necessaria attribuzione del Ministero, dico che non posso ammettere per esercitare tale sorveglianza un'istituzione secondaria alla quale la stessa si attribuirebbe senza saper poi se questa cadesse sotto la responsabilità ministeriale.

L'onorevole Senatore Vacca voleva che il Pubblico Ministero sorvegliasse le invasioni della Corte; ma nel registrare, nel verificare i conti, vorrei sapere cosa si può invadere delle attribuzioni di altre istituzioni governative? Io non so immaginarlo; d'altronde non credo nemmeno che il potere esecutivo sia poi un Corpo tanto facilmente inerte da lasciar invadere le attribuzioni sue da un Tribunale.

Dunque anche questa osservazione non mi pare abbastanza fondata.

Restano le conclusioni del Ministero pubblico nella sistemazione dei conti dei contabili; ma, delle due cose l'una; o il Ministero pubblico deve realmente controllare le operazioni dei contabili, e allora dovrà avere un codazzo di ragionieri dietro di sé a un di presso

pari a quello che ha la Corte dei conti, perchè dovrà rifare i conti per effettivamente controllarli, o non li deve controllare, e accetterà i risultati quali sono stabiliti dalla Corte dei conti, e allora queste contestazioni diventano così rare che, come ottimamente osservava il relatore dell'ufficio centrale, in due anni non si è nemmeno verificato un caso in cui l'ufficio del pubblico Ministero dovesse interloquire in una gran parte dello Stato.

È adunque evidente che col creare il pubblico Ministero e dargli le attribuzioni che gli si vorrebbero dare col progetto ministeriale, o si andrebbe, per la parte che riguarda la contabilità pubblica, in opposizione colle prescrizioni del sistema costituzionale, o limitandone l'intervento alla discussione della sistemazione dei conti dei contabili col governo, verrebbe ad avere attribuzioni così ristrette e da esercitarsi così di rado che il creare il pubblico Ministero sarebbe un creare una vera *sinecura* con grave dispendio dello Stato.

Io quindi credo che sia da mantenersi la soppressione proposta dall'ufficio centrale.

Senatore Colla. Nella discussione di ieri io dichiarava che non avrei preso parte alcuna nè alla discussione, nè alla votazione di questo articolo per ciò che concerne la istituzione del Procuratore generale presso la Corte dei conti, e dissi sperare che si sarebbe tenuto conto dei riguardi che mi impedivano di entrare in simile materia.

Quantunque intenda di mantenermi fedele alla mia dichiarazione, non posso per altro tacere quando un membro dell'ufficio centrale accusa la Corte dei conti davanti al Senato di non aver fatto il suo dovere, quando egli fa una dichiarazione che, per discrezione, dirò poco benevola.

Egli domanda quali sono i casi nei quali la Corte dei conti abbia firmato con riserva, o abbia registrato con riserva gli atti del Governo.

Signori, io debbo richiamare alla memoria dell'interpellante, del Senatore Ceppi, che in questo caso io ritengo come un vero interpellante, io debbo ricordargli che nella legge del 1859, come anche in questa che discutiamo, non è imposto alcun dovere alla Corte di firmare con riserva. È data bensì facoltà alla Corte di firmare con riserva tutte le volte che non sarà soddisfatta delle ragioni addotte dai Ministri. La Corte non ha alcun obbligo di mettere questa riserva, nè ha obbligo di renderne ragione ad alcuno.

Se i Ministri mancano al loro dovere; se fanno cose che non debbano essere fatte, il Parlamento ha diritto di loro chiederne conto, senza tener calcolo della vidimazione della Corte dei conti; ma essa non è obbligata a render ragione del suo operato a chicchessia. Essa è sola giudice delle ragioni adotte dai Ministri; essa si convince se queste ragioni sono buone e registra i loro atti secondo la sua coscienza. Ciò, lo ripeto, non impedisce che il Parlamento possa chiamare i Ministri a renderne conto, e oltre a ciò io posso assicurare l'onore

revole preopinante che la Corte dei conti, se non ha firmato con riserva, essa si è sempre fatto carico di rappresentare nelle sue relazioni sui conti che sono presentati al Parlamento tutti gli inconvenienti ed abusi che potessero operarsi, e di proporre i rimedi. Oltre a ciò io posso dire ad onore del vero ed a onore del Ministero che siede qui e di quello che lo precedette, che la Corte dei conti non ha che da lodarsi dei Ministri, i quali spesse volte hanno ceduto alle sue osservazioni.

Occorse molte volte di fare rimozioni a tutti i Ministri, e si è avuto la soddisfazione di vedere ritirare decreti e mandati a centinaia senza neppure un'insistenza.

Quando il Governo si conduce in questo modo, la Corte dei conti non può avere occasioni di far riserve.

Allorquando poi il Ministero non ebbe ad accondiscendere alle osservazioni della Corte, egli ha però sempre esposto alla medesima con lealtà, con molti riguardi i motivi per cui si trovava costretto ad allontanarsi alquanto dalle regole generali, per non compromettere i più cari interessi della Nazione.

Queste ragioni di particolare necessità, di bisogno assoluto sono state frequenti nei tempi che trascorsero e principalmente negli ultimi anni; ed è ben naturale che in certi casi i Ministri abbiano potuto indurre la Corte a persuadersi che non potevano far altrimenti, ed è naturalissimo per conseguenza che la Corte, accette queste ragioni, si sia convinta nell'animo suo che sarebbe stato grave pregiudizio l'opporvisi.

Non aggiungerò maggiori parole, perchè veramente io non mi aspettava ad un simile eccitamento.

Senatore Ceppi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ceppi. Non avrei creduto che il Senatore Colla volesse dare il nome di accusa ad una enunciazione di fatto che ho creduto conveniente, e dovetti anzi fare per stabilire il mio assunto, premettendo però come feci la protesta sulla rettitudine delle mie intenzioni sulla Corte cui egli presiede così degnamente.

Mi riuirebbe anche che il Senatore Colla abbia creduto che io abbia rivolto a lui un'interpellanza; io ho detto che avrei desiderato di conoscere se, come mi fu assicurato, non vi era esempio di registrazione con riserva e niuno meglio del signor Ministro di Finanza avrebbe potuto corrispondere al mio desiderio.

Ora dalla risposta che volle darmi il Senatore Colla risulta che non ve ne fu veramente alcuna.

Non voglio aprire maggiormente con esso la discussione sul punto se la Corte dei conti, giusta la legge del 1859, e giusta la legge ora in discussione, abbia l'attribuzione di dare essa l'assolutoria ai Ministri. Io credo che debba stare alla legalità, debba stare alla legge dei bilanci e se non vi ha fondi, non debba passare oltre. Nel mio modo di vedere la Corte dei conti è l'occhio della legislatura; se vi fosse questa cosa ben stabilita, se vi fossero queste registrazioni

con riserva, non sarebbe succeduto nel Senato, che l'onorevole Senatore Pareto, per fare la sua interpellanza fosse ricorso agli atti del Governo per dire che ve ne era un gran numero di meno regolari e non si sarebbe questionato che la massima parte di quelli non lo erano. Insomma quando si tratta di stabilire la Corte dei conti, che debbe essere l'occhio del legislatore, bisogna stabilirla in modo, che quando un membro del Parlamento voglia assicurarsi, prima di parlare, se tale o tal altro provvedimento era legale, conforme alla legge del bilancio, possa essere in ragione di andare a riconoscere alla Corte dei conti, se si trova la registrazione con riserva. Nel mio particolare non ammetto quelle facilitazioni, o transazioni, non credo che la Corte debba essere giudice delle circostanze politiche e simili. Credo che questo si aspetti al Parlamento; il Parlamento darà all'occorrenza il suo *bill* d'indennità; ma credo che a ciascuno debbano rimanere salve le rispettive attribuzioni.

**Ministro di Agricoltura Industria e Commercio.** Signori. Dopo quello che a favore dell'istituzione dell'ufficio del Procuratore generale ha detto l'egregio Senatore Ceppi, io non mi arbitrerei di prendere la parola, se non avessi scorto, che egli ha portata la questione in un ordine d'idee veramente importante ma ben diverso da quello su cui lo portava l'egregio Senatore Vigliani, al quale io sento il bisogno di sommettere alcune riflessioni, che mi sono nate intorno alla logica, al criterio del suo ragionamento, contro l'ufficio del Procuratore generale.

È facile che m'inganni, ma a me pare con intima e sincera convizione, che gli argomenti allegati dall'onorevole Senatore Vigliani peccano del vizio, che suolsi dire, di provare troppo.

Io non credo, che vi sia alcuno degli argomenti da lui esposti che non possa applicarsi alla sua carica di Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Torino non possa applicarsi all'ufficio di Pubblico Ministero presso i collegi tutti che esistono nel Regno.

Vediamo, o Signori.

Egli dice, che l'ufficio del Pubblico Ministero, quante volte non sia collocato in luogo subordinato in faccia alla Corte dei conti, affidato ad un consigliere, ad un sostituto, o ad un ragioniera, quante volte insomma sia elevato alla dignità dell'ufficio di Procuratore generale come presso i collegi giudiziari, abbiavi minaccia per la Corte dei conti.

Io vi domando, Signori, perchè la Corte dei conti che ha tutte le garanzie e d'indamovibilità, e d'indipendenza quanto può averne qualunque altro collegio, deve sentirsi minacciata dal Procuratore generale che le siede accanto; quando la Corte di cassazione, quando le Corti d'appello non si sentono in conto alcuno minacciate dallo stesso ufficio.

Dice l'onorevole Senatore Vigliani, che l'indole della Corte dei conti è di essere una Corte censoria. Ammetto

la distinzione tra Corti pretorie, e Corti censorie come si faceva anticamente.

Ebbene, la Corte di cassazione è una Corte censoria e presso di lei vi ha l'ufficio di Procuratore generale. Non credo in conseguenza, che la qualità di Corte censoria possa in conto alcuno far escludere l'ufficio di Pubblico Ministero presso la Corte stessa.

Il Senatore Vigliani diceva: è la stessa Corte dei conti che può considerarsi come Pubblico Ministero: essa medesima fa l'interesse dello Stato; essa cura quello del Governo, l'interesse dell'amministrazione pubblica.

Mi perdoni l'onorevole Senatore, ma io non so vedere in questo modo l'istituzione della Corte dei conti.

Se la Corte dei conti fosse unicamente istituita per badare come parte dell'amministrazione attiva agli interessi dello Stato, non avrebbe bisogno della sua grande collegialità, non avrebbe bisogno della sua alta inamovibilità.

Se queste guarentigie si sono poste nell'istituzione della Corte dei conti, se se ne è voluto fare un Corpo, sotto tutti i rapporti indipendente dal Governo e superiore all'amministrazione attiva egli è, che la Corte dei conti siede giudice in tutte le materie di contabilità materiale, e giudica pubblicamente, discute e chiama innanzi a se i contabili.

La Corte dei conti ha delle attribuzioni superiori da esercitare: in questo supremo collegio la legge deve ispirare l'abitudine della più grande imparzialità; esso non deve propendere per lo Stato piuttostochè per il contabile; debb'essere giudice tra l'uno e l'altro; in conseguenza la ragione di equilibrio richiede, che sia avanti di essa rappresentato come l'interesse del contabile, così quello della pubblica amministrazione per mezzo di un Procuratore generale del re.

L'onorevole Senatore Vigliani diceva: ma cosa sarebbe adunque questo Pubblico Ministero presso la Corte dei conti? Egli non sarebbe che una duplicazione della Corte stessa, dappoichè essa veglia su tutti gli uffici di riscontro che le sono subordinati. Il Procuratore generale eserciterebbe quella stessa vigilanza che la Corte esercita.

Io prego l'onorevole Senatore di dirmi se non accade altrettanto presso tutti i collegi che hanno un Pubblico Ministero. A seconda dei regolamenti di disciplina giudiziaria tanto delle varie parti d'Italia come di Francia, la sorveglianza sull'amministrazione della giustizia e sovra i giudici inferiori è esercitata da un collegio superiore, il che non esclude che contemporaneamente la parte attiva di questa vigilanza non sia affidata ad un Procuratore del re. Il giorno poi in cui questa vigilanza viene a rendersi effettiva, l'uffiziale del Pubblico Ministero è quello che porta la sua requisitoria dinanzi al collegio perchè la giurisdizione disciplinare abbia il suo corso e si renda efficace sopra l'autorità giudiziaria inferiore.

L'onorevole Senatore opponeva poi con un metodo analitico, che nella presente questione mi sembra molto pregiudizievole alla tesi proposta dal Ministero, i vari

articoli del progetto che indicano parecchie attribuzioni del Procuratore generale. Enumerando questi articoli egli trova tali attribuzioni così poco significanti da non richiedere veramente l'istituzione di un ufficio superiore a cui sarebbero affidate le funzioni di Pubblico Ministero.

Io pregherei l'onorevole Senatore di aprire tutti i regolamenti che esistono in materia giudiziaria, di perorare i codici di procedura, come certamente egli ha fatto tante volte, in queste materie nelle quali come in tante altre è maestro, e troverà che molte particolari attribuzioni deferite al Pubblico Ministero sono di poca entità e possono tante volte esercitarsi per mezzo di sostituiti, ciò che non toglie affatto l'importanza dell'istituzione del Pubblico Ministero.

L'importanza dell'istituzione sta nell'altezza delle sue stesse funzioni, sta nella natura di queste funzioni di cui tutti i casi non sono enunciati nè possono essere enumerati nelle leggi. Ordinariamente nelle leggi si enumerano i casi per cui ci vuole una disposizione speciale, nei quali può esservi dubbio se ci debba o non ci debba essere l'intervento dell'uffiziale pubblico; e tale è stato il caso di cui si è parlato della vigilanza da estendere negli uffizi di riscontro, mentre il progetto di legge la affida alla stessa Corte dei conti. Ma la grande importanza delle attribuzioni di quest'ufficio non istà tanto nei casi enumerati quanto in quelli che non sono enumerati e che non possono enumerarsi, e che consistono nella natura stessa dell'ufficio, nelle qualità che ha il Pubblico Ministero di requisire l'esecuzione della legge in tutti i casi più gravi e più importanti che possono presentarsi, nell'autorità che egli ha di persona che rappresenta il Governo, di delegato del potere esecutivo presso la Corte. Il qual delegato, il qual rappresentante del Governo, lungi dall'incagliare i rapporti che vi possono essere tra il Governo e la Corte, non può che facilitarli.

Noi tutti sappiamo, o Signori, per l'esperienza che abbiamo dei pubblici servizi, che precisamente diventano difficili tra due Corti, tra due autorità diverse, quelle relazioni che si mantengono solamente per corrispondenza, per mezzo di impiegati che scrivono lettere ufficiali, che spesso danno occasione ad equivoci, a cattive interpretazioni e difficolzano gli schiarimenti che si vogliono avere. Che se al contrario presso la Corte dei conti vi è un ufficio in cui siede un agente del Governo in cui risiede una persona di tale autorità che possa conferire col presidente della Corte, col vice presidente coi consiglieri stessi, molte quistioni che possono sorgere, sono immediatamente tolte con una breve conversazione, e restano le corrispondenze tra il Procuratore generale ed il Ministero, tra quali non sorge differenza alcuna, perchè mirano entrambi ad un interesse identico, e quindi sono più facili ad intendersi, mentre dall'altro canto le relazioni del Pubblico ministero che sta per il Governo presso la Corte, sono facilitate dalla presenza di un individuo che lo rappresenta presso questo collegio.

Finalmente, o Signori, quest'istituzione che si qualifica quasi come una *sinecura*, io domando a che si riduce? Io credo che il progetto, col portare un Procuratore generale nella Corte dei conti, contribuirebbe in certo modo a diminuire gli affari, verrebbe in certo modo a facilitare le incombenze che ha la Corte per tutto ciò che si può fare dal Procuratore generale stesso. Il Procuratore generale può valere come un consigliere. Sarà dunque un consigliere retribuito di 3 o 4 mila lire di più: ecco tutto l'aggravio sul bilancio, ecco tutto ciò che si qualifica col nome di *sinecura*.

Prima che si possa pronunziare la parola *sinecura*, converrebbe vedere, io credo, a quali persone possa essere destinato quest'ufficio dal Ministero a cui ne competerà la nomina; se queste persone fossero create dal nulla, se non fossero tolte dal servizio amministrativo potrebbe parlarsi di *sinecura*, ma se saranno prese tra coloro che hanno il maggior diritto ad occupare un tal posto, non vi sarà sospetto di favore.

Nell'enumerazione che faceva l'onorevole Senatore Vigliani delle varie attribuzioni che possono appartenere al Ministero pubblico presso la Corte dei conti ve ne erano alcune delle quali egli colla sua sagacia non poteva in conto alcuno dissimularsi la gravità, che cercava però di attenuare alquanto.

Queste tali attribuzioni sono importantissime. Nè giova il dire che in due anni forse il Pubblico Ministero presso la Corte di Torino non ebbe occasione di esercitare le sue funzioni, perchè io non ho nè i dati, nè le qualità per poter giudicare se ciò sia stato col vantaggio oppure col danno del servizio; bisognerebbe entrare nell'esame di tutti gli atti che hanno potuto consumarsi senza l'intervento di quest'uffiziale pubblico, e voi sapete o Signori, per esperienza, come accade negli affari, che se ne trovano molti la cui inesattezza rimane coperta di polvere, perchè non vi è nessuno che abbia reclamato, forse l'istituzione del Procuratore generale avrebbe fatto evitare degli sbagli che io non saprei garantire che siano accaduti, ma che non è impossibile che esistano.

Mi si permetta ora di ritornare sulla gravità delle funzioni che può avere il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti.

Possono sorgere, si diceva, delle questioni di competenza; ma che questioni di competenza, osservava il Senatore Farina, volete che sorgano presso la Corte dei conti? La Corte non ha che a registrare delle cifre...

Senatore Farina. Io non ho detto...

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Forse sbaglio nel ripetere le sue parole, ma presso a poco diceva questo.

Ed io rispondo, o Signori, che gravissime questioni di competenza possono sorgere presso la Corte dei conti come presso qualunque altro collegio, e che è importante che presso il collegio stesso vi sia un alto funzionario rappresentante il Governo, che possa sollecitare l'applicazione della legge nei casi di invasione come

nei casi di ritiro, se posso servirvi di questa parola, perchè voi sapete che si fanno anche conflitti negativi. Ma si domanda, quali quistioni di quest'ordine possono sorgere presso una Corte dei conti? Ma presso una Corte dei conti l'erede di un contabile che è erede per ragione di filiazione solleva la questione di stato, la Corte vorrà pronunziare sovra di essa ..

*Voci diverse.* No, no!

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Non lo farà; ma è bene che vi sia il Procuratore generale del Re, il rappresentante del Governo per impedirlo. Io non parlo della Corte di Torino, nè della Corte di Napoli, nè di quella di Palermo a cui ho appartenuto, ma parlo di ciò che può accadere. Tutti i corpi giudiziari e amministrativi ne hanno dato esempio, gli antichi Parlamenti di Francia, come i nostri Senati e Tribunali. Tutti i corpi tendono ad estendere le loro attribuzioni, ed è bene che ci sia un alto funzionario rappresentante del Governo il quale veda se la Corte si tiene nella cerchia delle attribuzioni dategli dalla legge...

Vi sarà un giorno in cui l'autorità giudiziaria pretenderà di passare oltre a una eccezione pregiudiziale e pronunziare di concussione e di frode sopra l'amministrazione di un gestore non ancora significato dalla Corte dei conti.

Sarà bene allora che vi sia un agente superiore del Pubblico ministero, il quale possa elevare un conflitto, e far conoscere che quella materia è di competenza della Corte dei conti.

Vi sono delle questioni, o Signori, in cui nell'esaminare il fatto di un agente ordinatore, nel giudicare l'obbedienza alla quale il gestore materiale è tenuto in faccia agli ordini dell'agente ordinatore, può sorgere il dubbio sulla validità, sull'interpretazione, sulla legittimità dell'atto dell'autorità amministrativa che ha ordinato; si può dare il caso che la Corte dei conti pronunzi incidentalmente sopra tale questione per decidere il conto; ma vi sarà il Pubblico ministero che dirà, arrestatevi là; questa è materia di alto contenzioso amministrativo; questo deve andare al Consiglio di Stato; a suo tempo pronunzierete sul conto, dopo che sarà esaminato, se era legittimo o no l'atto dell'agente ordinatore, se il gestore materiale doveva o no adempiere agli ordini che riceveva.

Insomma presso le Corti dei conti, come presso qualunque altro collegio è necessario che vi sia un alto funzionario che rappresenta il Governo, lo Stato, la amministrazione pubblica; tanto più necessario presso la Corte dei conti quanto più i suoi giudizi riflettono l'interesse pubblico e l'amministrazione del pubblico danaro; tanto più necessario infine presso questa Corte, quanto più fortemente è costituita di consiglieri indipendenti ed inamovibili.

I casi stessi citati dall'onorevole Senatore Vigliani, vale a dire di riduzione d'ipoteche o di cancellazione

loro, ovvero di trapassi di cauzione, sono di così grave importanza, che richiedono l'ufficio di giureconsulti, come pure gli altri casi da lui accennati, vale a dire sospensione dei procedimenti, che nascono repentinamente dalle decisioni della Corte dei conti, in cui l'interesse dello Stato può trovarsi in aperta contraddizione con certi riguardi di equità che alla Corte converrebbe usare.

La Corte, la quale ignorerà per esempio, in che posizione si trovano le cose delle finanze, la quale ignorerà quali rapporti vi possano essere di moralità in certi appaltatori, in certi gestori, in certi pubblici amministratori, per riguardi d'equità ordinerà la sospensione di una sua decisione per effetto d'un'opposizione qualunque; ebbene l'ufficio del Pubblico Ministero discuterà la cosa, e rischiaratala inviterà o no la Corte a pronunziare sulla medesima.

Giacchè si è parlato, o Signori, di questione di competenza, permettetemi di sollevarne un'altra in cui non si tratta di conflitto da collegio a collegio, ma si di questione fra il Governo e la Corte dei conti.

È giurisprudenza oramai ricevuta in tutti i paesi, in cui sonvi Corti dei conti, modellate più o meno sopra la Corte francese, che le decisioni di esse non siano che meramente declaratorie, e la parte esecutiva appartenga interamente al Governo, ed è il Ministero di finanze ordinariamente che ne ordina l'esecuzione.

La Corte dei conti pronunzia che vi ha per esempio luogo alla cancellazione d'un'ipoteca, a lasciare una quittance, uno scarico, ed il Ministro delle Finanze è quello che deve dar corso, esecuzione a questa declaratoria della Corte dei conti.

Se la Corte, ordinando l'esecuzione delle sue decisioni, usurpasse le attribuzioni del Governo, come potrebbe opporsi un ufficiale del pubblico Ministero che non rilevando direttamente dal Governo, o non essendo costituito in altezza di grado, mancherebbe dell'autorità necessaria per questo richiamo alla legge?

Se la Corte è un collegio altamente inamovibile, e per così dire irresponsabile, se essa giudica specialmente degli interessi più vitali dello Stato, io non so come si possa immaginare che un contabile abbia il diritto di farsi rappresentare davanti ad essa, e che non lo possa avere il Governo in una maniera imponente e degna di sé, che per altro non può diventare una minaccia verso i consiglieri della Corte stessa, come non lo è verso i consiglieri di verun altro collegio, presso cui siede un procuratore del Re.

Senatore **Farina.** Nella copia delle cose che venne dicendole l'onorevole Ministro vado a stento raccapezzando quel poco che possa riguardare ciò che ho detto io. Ho sentito a parlare di questioni di competenza.

Io dichiaro che non ho mai parlato di competenza, perchè siffatte questioni, lo sapeva anch'io che era opportuno che venissero discusse con l'intervento del Pubblico Ministero.

Ma avverta qui il signor Ministro che l'ufficio centrale

non ha soppresso definitivamente il Pubblico Ministero, il quale tutte le volte che deve esservi, vi sarà tanto nel progetto dell'ufficio centrale, come in quello del Ministero.

La questione sta nel vedere se queste circostanze che va pescando con molto acume il signor Ministro, sono tanto frequenti da dover creare un ufficio apposito perchè intervenga, mentre invece l'esperienza dimostra che questi casi sono rarissimi.

Quanto poi alle attribuzioni, se possono essere meglio disimpegnate rispetto al Ministero da un impiegato dipendente da esso o da un impiegato indipendente dal medesimo, dica quel che vuole il signor Ministro, non riuscirà mai a dimostrare che saranno meglio disimpegnate e con maggiore indipendenza da un individuo amovibile che da un individuo che dal Ministro non dipenda.

Del resto io non ho mai parlato di conflitto di giurisdizioni, di questioni di competenza.

E quanto all'invasione delle attribuzioni del potere esecutivo, quando effettivamente la Corte dei conti ne commettesse, non so come e perchè non possano vegliare i Ministri ed il Parlamento perchè ciò non succeda.

Nei casi poi immaginati dal signor Ministro, egli ha per lo più dimenticato completamente a mio credere, la efficacia del controllo preventivo, ed ha applicato alla istituzione di una Corte che deve funzionare in un regime costituzionale, gli esempi di quanto si praticò presso i più deplorabili Governi assoluti.

Io non mi estenderò di più. Mi premeva di constatare che di competenza io non ho mai parlato, e che la invasione di un Tribunale in uffici del Ministero è una di quelle chimere che credo non si possa verificare e non si sia mai verificata.

*Voci.* A domani! Ai voti!

**Presidente.** Vi sono ancora oratori i quali intendono prendere la parola?

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**Senatore Vigliani.** Se non si passa ai voti, desidererei contraporre alcune osservazioni alle ingegnose parole pronunziate dal signor Ministro d'agricoltura industria e commercio.

Se si intende di passare immediatamente ai voti, allora vi rinunzio, e consento che si voti sotto l'impressione delle parole seducenti del Ministro d'agricoltura, industria e commercio.

**Presidente.** Interrogo il Senato se vuol rimandare a domani la discussione o se crede di passare...

*Voci.* A domani.

**Ministro delle Finanze.** Desidererei di parlare per rispondere ad alcune osservazioni dei precedenti oratori.

**Presidente.** Il Ministro delle Finanze domandando di parlare e l'ora essendo tarda, ed avendo egli diritto di essere sentito, si rimanda a domani alle due il seguito della discussione, e prego i signori Senatori ad essere numerosi e solleciti ad intervenire.

La seduta è sciolta (alle 5 1/2).